



F.I.A.M.
(Federazione Italiana Arti Marziali)



REGOLAMENTO ORGANICO Generale

Rev. 02 – Marzo 2022

PREMESSA

Il presente regolamento organico è dimensionato sulla attuale esigenza normativa della FIAM, si ispira a logica e chiarezza, per essere lo strumento di riferimento di tutte le forze della nostra federazione nello svolgimento delle proprie attività.

La sua natura è di essere perfettibile, da cui il proponimento di successivi arricchimenti in relazione al raggiungimento di traguardi qualitativi e di crescita che tutti auspichiamo.

INDICE

TITOLO I - NORMATIVA DI PRINCIPIO

- Art. 1 FONTI NORMATIVE
- Art. 2 PRINCIPIO ETICO DI ATTIVITA' FEDERALE
- Art. 3 CALENDARIO SPORTIVO
- Art. 4 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO II - ORGANI E STRUTTURE FEDERALI CENTRALI

- Art. 5 ASSEMBLEA NAZIONALE
- Art. 6 IL PRESIDENTE FEDERALE
- Art. 7 IL CONSIGLIO FEDERALE E LA GIUNTA ESECUTIVA
- Art. 8 UFFICIO DI PRESIDENZA
- Art. 9 LA SEGRETERIA GENERALE
- Art. 10 IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

TITOLO III - ORGANI E STRUTTURE FEDERALI: CAPO I - LE ASSEMBLEE

- Art. 11 PROTOCOLLO GENERALE
- Art. 12 ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
- Art. 13 ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA
- Art. 14 ASSEMBLEE DEL CONSIGLIO FEDERALE E DELLA GIUNTA ESECUTIVA
- Art. 15 ASSEMBLEE TERRITORIALI E DI SETTORE

TITOLO IV - ORGANI E STRUTTURE OPERATIVE CENTRALI

- Art. 16 DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 17 DIRETTORE SPORTIVO NAZIONALE (D.S.N.)
- Art. 18 COMMISSIONE TECNICA FEDERALE
- Art. 19 DIRETTORE TECNICO NAZIONALE (D.T.N.) DI SETTORE
- Art. 20 COMMISSARIO TECNICO (C.T.N.) DELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE DI SETTORE
- Art. 21 I COMMISSARI TECNICI DI SPECIALITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI
- Art. 22 GLI ALLENATORI DELLE SQUADRE NAZIONALI
- Art. 23 DOCENTI FEDERALI NAZIONALI
- Art. 24 COMMISSIONI NAZIONALI UFFICIALI DI GARA DI SETTORE
- Art. 25 ISPETTORE FEDERALE
- Art. 26 MEDICO FEDERALE

TITOLO V - ORGANI E STRUTTURE OPERATIVE TERRITORIALI

- Art. 27** IL DELEGATO REGIONALE
- Art. 28** IL TECNICO FEDERALE
- Art. 29** INSEGNANTE TECNICO

TITOLO VI - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO FEDERALE

CAPO 2 - LE SOCIETA'

- Art. 30** AFFILIAZIONI
- Art. 31** RIAFFILIAZIONI
- Art. 32** ACCOGLIMENTO E RIGETTO DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE.
- Art. 33** RAPPRESENTANZA SOCIALE
- Art. 34** DIRITTI E DOVERI DELLA SOCIETÀ
- Art. 35** CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFERIMENTO SEDE, ABBINAMENTO, FUSIONE, CESSAZIONE
- Art. 36** TESSERAMENTO GRUPPI SPORTIVI MILITARI ED EQUIPARATI

CAPO 3 - I TESSERATI

- Art. 37** DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 38** DIRIGENTI FEDERALI E SOCIALI
- Art. 39** ATLETI

TITOLO VII - ATTIVITA' SPORTIVA FEDERALE

CAPO 4 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 40** DENOMINAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

CAPO 5 - AREA AGONISTICA

- Art. 41** UFFICIALI DI GARA
- Art. 42** ATLETI
- Art. 43** TEAM TECNICO AGONISTICO

CAPO 6 - AREA TECNICA

- Art. 44** QUALIFICHE E DIPLOMI
- Art. 45** TECNICI
- Art. 46** FORMAZIONE FEDERALE
- Art. 47** ACCADEMIA FIAM

CAPO 7 - GRADUAZIONI E PASSAGGI DI DAN

- Art. 48** REQUISITI ANAGRAFICI
- Art. 49** REQUISITI CURRICULARI
- Art. 50** ESAMI
- Art. 51** MERITI SPORTIVI

CAPO 8 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI UFFICIALI

- Art. 52** GARE, TROFEI, CAMPIONATI
- Art. 53** STAGE FEDERALI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
- Art. 54** EVENTI PROMOZIONALI

CAPO 9 - PROGETTI NAZIONALI E LABORATORI FIAM

- Art. 55** MISSIONE PROGETTUALE
- Art. 56** PROGETTO GIOVANI
- Art. 57** LABORATORIO DIVERSAMENTE ABILI

TITOLO VIII - GIUSTIZIA SPORTIVA E ARBITRATO

- Art. 58** REGOLAMENTI SPECIFICI DI DISCIPLINA
- Art. 59** PRINCIPI GENERALI
- Art. 60** ILLECITO SPORTIVO
- Art. 61** FONTI NORMATIVE
- Art. 62** GIURISDIZIONE
- Art. 63** GRADI DI GIUDIZIO
- Art. 64** ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE
- Art. 65** RESPONSABILITA'
- Art. 66** SANZIONI DISCIPLINARI
- Art. 67** PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
- Art. 68** SOSPENSIONE CAUTELARE
- Art. 69** PRESCRIZIONE
- Art. 70** PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
- Art. 71** CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI
- Art. 72** RECIDIVA
- Art. 73** GRAZIA
- Art. 74** CASELLARIO GIUDIZIALE
- Art. 75** COLLEGIO ARBITRALE

TITOLO I - NORMATIVA DI PRINCIPIO

Art. 1 FONTI NORMATIVE

1. Costituiscono fonti normative della FIAM, la Legge dello Stato, lo Statuto Federale e le norme del presente Regolamento, incluso quanto nelle sue specifiche partizioni, deliberate dal Consiglio Federale, per disciplinare le attività organizzative ed agonistiche.

Art. 2 PRINCIPIO ETICO DI ATTIVITA' FEDERALE

1. Il concetto di atteggiamento Etico, investe ogni attività sociale dell'individuo; la realtà di una federazione, ente o associazione sportiva lo considera elemento fondamentale, che subordina le meccaniche decisionali, organizzative e di confronto di ogni sua componente, nessuna esclusa.
2. La Federazione si attiene con consapevolezza alla materia Etica, i cui valori sono la matrice delle Arti Marziali e sono iscritti nella definizione di Sport.
3. Le componenti federali sono tenute all'applicazione del principio Etico nelle proprie attività, con responsabilità crescente in relazione alla figura federale rappresentata, la cui mancanza costituisce sicuramente inadempimento di mandato e aggravante in sede di giustizia sportiva.

Art. 3 CALENDARIO SPORTIVO

1. La stagione sportiva ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Per la partecipazione all'attività federale le società e i tesserati devono essere in regola con l'affiliazione e il tesseramento nel rispetto dei termini previsti nel presente regolamento.

Art. 4 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte del Consiglio Federale.

TITOLO II - ORGANI E STRUTTURE FEDERALI CENTRALI

Art. 5 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Ai sensi dello Statuto Federale, titolo III, capo I, art. 7, l'Assemblea Nazionale è organo sovrano e democratico della FIAM, ha poteri di elezione, delibera, indicazione linee guida, programmazione, controllo amministrazione.

Art. 6 IL PRESIDENTE FEDERALE

1. Ai sensi dello Statuto Federale, titolo III, capo I, art. 8, il Presidente Federale rappresenta la FIAM ad ogni effetto di legge, la dirige ed assume unitamente al Consiglio Federale, completa responsabilità per gli atti politico amministrativi.
2. È da ritenersi nullo qualsivoglia atto unilaterale o negoziale che non rechi la sottoscrizione del Presidente Federale o da soggetto all'uopo da questi delegato. L'eventuale artefice, oltre a responsabilità penali, assumerà ogni onere giuridico, economico e/o risarcitorio.

3. Il Presidente Federale, ai sensi dell' art. 8, comma 2, dello Statuto Federale:
 - a) rappresenta la FIAM e ne é il legale rappresentante;
 - b) rappresenta la FIAM anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali;
 - c) sottoscrive gli atti federali e può delegarne la firma;
 - d) nomina, su deliberazione del Consiglio Federale, il Segretario Generale, il Coordinatore dell'Accademia FIAM, il Direttore Sportivo, la Commissione Tecnica Federale, i Direttori Tecnici di Settore, la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, il Commissario Tecnico della Rappresentative Nazionali e di Specialità, gli Allenatori, i Delegati Regionali.
 - e) convoca e presiede le riunioni della Giunta Esecutiva, del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale.

Art. 7 IL CONSIGLIO FEDERALE E LA GIUNTA ESECUTIVA

1. Il Consiglio Federale, costituito in conformità delle norme statutarie, determina gli sviluppi della vita federale, in attuazione degli indirizzi programmatici espressi in sede di Assemblea Nazionale
2. La Giunta Esecutiva, composta dal Presidente e da due Consiglieri Nazionali da lui stesso proposti, è eletta dal Consiglio Federale ed è estensione operativa del Consiglio, ne adopera l'autorità per il disbrigo di operazioni sia ordinarie che di emergenza, rispondendo comunque al Consiglio al quale chiederà regolare ratifica.

Art. 8 UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Coordina gli aspetti burocratici e amministrativi dei soggetti federali.
2. Coordina gli aspetti organizzativi, programmatici e logistici delle squadre Nazionali.
3. Coordina la programmazione delle attività federali.
4. Aggiorna le registrazioni curricolari e sanzionatorie dei soggetti federali.
5. Le attività dell'Ufficio di Presidenza si adeguano, vengono ripartite, secondo le necessità federali e possono variare nel corso della stagione sportiva.

Art. 9 LA SEGRETERIA GENERALE

1. Cura la comunicazione e i contatti per gli Organi Centrali, Periferici e Società Sportive.
2. Assume mansioni gestionali di varia entità in accordo con l'Ufficio di Presidenza.
3. Cura con precisione e tempestività le informative e gli articoli riguardanti le attività federali.

Art. 10 IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

1. É organo di controllo della FIAM che opera in ambito nazionale.
2. L'attività del Collegio é espressa e regolamentata ai sensi dello Statuto Federale, titolo III, capo I, art. 13.

TITOLO III - ORGANI E STRUTTURE FEDERALI:

CAPO I - LE ASSEMBLEE

Art. 11 **PROTOCOLLO GENERALE**

1. Convocazione.
 - a) Il Consiglio Federale indice l'Assemblea e pubblica la convocazione sul sito internet federale e se lo ritiene, su altri mezzi di informazione.
 - b) L'avviso di convocazione dell'Assemblea contiene data, luogo, ora di prima e seconda convocazione, ordine del giorno e deve essere spedito agli affiliati, almeno trenta giorni prima della data stabilita, con lettera raccomandata o a mezzo telefax, o posta elettronica o con avviso pubblicato sul sito internet federale.
 - c) Nel caso di convocazione a richiesta degli aventi diritto di voto, l'ordine del giorno è predisposto dal Consiglio Federale conformemente alla richiesta dei proponenti, ma può essere integrato dallo stesso.
2. Ordine del giorno.
 - a) L'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie, incluse quelle elettive, è disciplinato dallo Statuto federale.
3. Mozioni ed emendamenti.
 - a) Le mozioni sono proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto all'ordine del giorno cui si riferiscono.
 - b) Gli emendamenti vanno discussi e votati dall'Assemblea prima degli argomenti ai quali si riferiscono.
 - c) Nessuno può derogare dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo statuto o al regolamento o per fatto personale.
 - d) È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente dell'assemblea.
 - e) I richiami allo statuto, al Regolamento organico ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulle questioni personali e ne sospendono la discussione.
 - f) La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, debbono essere proposte prima che si inizi la discussione.
4. Elezioni.
 - a) L'evento elettivo, si verifica nel corso dell'Assemblea Nazionale, per avvenuta decadenza degli Organi Federali.
 - b) Le scadenze degli Organi Federali, dei loro mandati e le eventuali sostituzioni sono disciplinati dallo Statuto Federale; l'Assemblea Nazionale Elettiva deve svolgersi non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento dei giochi olimpici estivi.
5. Votazioni e diritto di voto.
 - a) L'elenco degli affiliati aventi diritto di voto è determinato sulla base di quanto previsto dall'articolo 7, comma 11, dello Statuto.
 - b) Almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea nella quale si intende esercitare il diritto di voto, l'affiliato ha facoltà di presentare reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'elenco di cui al precedente comma.
6. Commissione verifica poteri e scrutinio.

- a) La Commissione Verifica Poteri e di Scrutinio, è nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 7 comma 16, dello Statuto Federale.
- b) E' costituita da tre membri e la composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
- c) La Commissione Verifica Poteri e di Scrutinio si insedia almeno tre ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea stessa e termina le sue funzioni al termine della stessa.
- d) La Commissione Verifica Poteri e di Scrutinio decide in modo inappellabile ed a maggioranza; identifica ed ammette in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari; verifica la regolarità delle deleghe; risolve, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto; effettua il conteggio dei voti espressi nelle schede nel caso di votazione segreta (cd. scrutinio); si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Federale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

Art. 12 ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

1. Adempimenti preliminari e ufficio di presidenza.
 - a) I lavori dell'Assemblea Nazionale sono introdotti dal Presidente Federale che presiede la stessa. Nel caso di assenza, la Presidenza assembleare è assunta dal Vice Presidente.
 - b) Il Segretario Federale riveste l'incarico di segretario dell'Assemblea e, in sua mancanza, il Presidente assembleare può nominare altro soggetto.
 - c) Il Presidente dichiara aperti i lavori assembleari e li dirige assicurando che gli stessi si svolgano nel pieno rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.
 - d) Il Presidente informa senza indugio l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica Poteri e le eventuali successive variazioni.

Art. 13 ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

1. Per la modalità di convocazione e indizione delle Assemblee Straordinarie, vigono le disposizioni statutarie.
2. Il Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, può convocare l'Assemblea straordinaria in coincidenza con l'ordinaria, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previa nuova verifica del quorum strutturale e funzionale richiesti, in prima e seconda convocazione, per la validità di costituzione e di funzionamento di costituzione e del tipo di Assemblea che deve avere effettuazione.

Art. 14 ASSEMBLEE DEL CONSIGLIO FEDERALE E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. La materia è regolata dallo Statuto Federale Titolo III, Capo I, Art. 9.
2. La Giunta è convocata dal Presidente Federale con avviso da inviarsi almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione, senza particolarità di forma, anche verbalmente. Può svolgersi anche in modalità on line.
3. Essa risulta validamente costituita se risultano presenti tutti i suoi componenti aventi diritto al voto.

Art. 15 ASSEMBLEE TERRITORIALI E DI SETTORE

1. Le assemblee territoriali vengono convocate dal Delegato Regionale.
2. La funzione delle assemblee territoriali risiede nella valutazione dell'operato; nella raccolta di volontà propositive e organizzative, in funzione delle attività Federali.
3. La comunicazione dell'assemblea, il relativo ordine del giorno e le modalità di intervento, devono essere comunicate sul sito Federale almeno 15 gg. prima della data prevista.
4. La procedura corretta e di buona norma, prevede che il Delegato Regionale:
 - a) si preoccupi di verificare che le sue azioni, organizzativa e informativa, raggiungano con la dovuta tempestività le figure destinatarie e permettano uno svolgimento ottimale dell'evento in perfetta armonia con l'identità costruttiva Federale.
 - b) Si coordini con il D.S.N. o Consigliere Nazionale di riferimento, sull' orientamento dei contenuti dell'assemblea contemplando coerenza e armonia con le altre realtà del territorio nazionale.
 - c) Si coordini con il D.S.N. o Consigliere Nazionale di riferimento nell'analisi (feedback) della resa dell'evento allo scopo di ottimizzare, laddove possibile, il servizio verso i soggetti Federali.

TITOLO IV - ORGANI E STRUTTURE OPERATIVE CENTRALI

Art. 16 DISPOSIZIONI GENERALI

1. I Soggetti Federali che rivestono Cariche Operative Centrali, ottemperano con la massima perizia ai termini del loro mandato, agiscono in piena consapevolezza dell'onore di tali incarichi.
2. Oltre alla specifica opera di competenza, sono garanti sia nei riguardi del Presidente e del Consiglio, sia nei riguardi di ogni tesserato, della rigida trasmissione della direttiva e dell'etica Federale che per primi sono chiamati a praticare, manifestando esempio da seguire: in fedeltà, responsabilità Federale, qualità del rapporto con i colleghi e collaboratori.

Art. 17 DIRETTORE SPORTIVO NAZIONALE (D.S.N.)

1. Il Direttore Sportivo Nazionale (D.S.N.) è nominato dal Consiglio Federale FIAM, su proposta del Presidente. Il D.S.N. è dirigente centrale della FIAM.
2. Il D.S.N. resta in carica per l'intero quadriennio, salvo caso di dimissioni dell'organo che lo ha nominato o surrogazione.
3. Il D.S.N. risponde del suo operato direttamente al Consiglio FIAM, dal quale dipende per la ratifica del suo operato.
4. La carica di D.S.N. è compatibile con tutte le altre cariche tecniche della FIAM
5. Compiti del D.S.N. sono:
 - a) Progettare, pianificare e indirizzare le strategie federali, confrontandosi con gli altri organi centrali e periferici, per coniugare gli obiettivi sportivi con quelli economici.
 - b) Verificare che le direttive e le ratifiche del Consiglio, vengano diffuse, comprese e attuate con esattezza. Condivise da tutti i soggetti federali nelle loro attività, con azione di coordinamento laddove il raggiungimento degli obiettivi programmati lo ritenesse necessario.

- c) Orientare e seguire direttamente i responsabili territoriali, I Delegati Regionali, in ogni fase della loro attività, sia nella gestione che nella pianificazione della attività Federale.
- d) Determinare, di concerto con gli altri organi direttivi federali, le priorità d'intervento nell'ambito della comunicazione.
- e) Accrescere, con il suo operato, il valore del brand FIAM anche proponendo l'immagine della federazione come testimonial per imprese e altre realtà commerciali o meno che possano concorrere alla causa Federale.
- f) Operare al fine di valorizzare e incrementare la visibilità di Società, tecnici e praticanti FIAM.
- g) Studiare e realizzare progetti con particolare attenzione a fonti di reddito maggiormente stabili, anche con interventi connessi ad attività collaterali, siano esse comprese nei settori: scientifico, culturale, turistico o commerciale.
- h) Predisporre, aggiornare o coordinare la redazione dei Regolamenti Federali e del Calendario Gare da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale.

Art. 18 COMMISSIONE TECNICA FEDERALE

1. La Commissione Tecnica Federale viene nominata dal Consiglio Federale FIAM, su proposta del Presidente Federale.
2. Resta in carica per un quadriennio, salvo caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che l'ha nominata. Essa risponde, per tramite dell'Accademia FIAM, al Consiglio Federale, dal quale dipende, per la ratifica dell'operato.
3. La Commissione Tecnica Federale è costituita dal Presidente della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici di ogni Settore delle discipline federali (es. D.T.N. Karate, D.T.N. Judo, ecc.) e da un numero variabile di membri tecnici (3 o 5).
4. I compiti della Commissione Tecnica Federale sono:
 - a) Proporre al Consiglio FIAM i programmi tecnici Nazionali di settore relativi ai passaggi di grado ed agli esami per il conseguimento di qualifiche tecniche, costituiti secondo le linee guida impostate.
 - b) Esprimere il proprio parere sui programmi dell'attività provinciale e regionale, da attuarsi nel corso dell'anno sportivo.
 - c) Svolgere opera di docenza nei vari Stage Provinciali, Regionali, Interregionali e Nazionali nei quali sarà chiamata a prestare la sua opera.
 - d) Partecipare nelle commissioni nazionali d'esame, per passaggio di Grado e ottenimento di Qualifica Tecnica, previste dalla FIAM.

Art. 19 DIRETTORE TECNICO NAZIONALE (D.T.N.) DI SETTORE

1. Il Direttore Tecnico Nazionale (D.T.N.), di settore, è nominato dal Consiglio FIAM, su proposta del Presidente. Il D.T.N. di settore è dirigente centrale della FIAM.
2. Il D.T.N. di settore resta in carica per l'intero quadriennio, salvo caso di dimissioni, decadenza dell'organo che lo ha nominato o surrogazione.
3. Risponde del suo operato direttamente alla Commissione Tecnica Nazionale ed al Consiglio FIAM, dal quale dipende per la ratifica del suo operato.
4. Compiti del D.T.N. di settore sono:
 - a) proporre al Consiglio FIAM, tramite la C.T.N., il programma dell'attività formativa e di aggiornamento tecnico nazionale, il Calendario Gare nazionale ed internazionale coor-

dinandosi e collaborando con il D.S.N. Le proposte devono essere presentate entro il mese di giugno di ogni anno, per l'anno successivo.

Art. 20 COMMISSARIO TECNICO (C.T.N.) DELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE DI SETTORE

1. Il Commissario Tecnico delle Rappresentative Nazionali (C.T.N.), di ogni disciplina, è nominato dal Consiglio FIAM, su proposta del Presidente. Viene scelto tra una rosa comprendente i tecnici più qualificati e di maggior esperienza della FIAM. Il C.T.N. è dirigente centrale della FIAM.
2. Il C.T.N. resta in carica per l'intero quadriennio, salvo caso di dimissioni, decadenza dell'organo che lo ha nominato o surrogazione.
3. Risponde del suo operato direttamente al Consiglio FIAM, dal quale dipende per la ratifica del suo operato.
4. La carica di Commissario Tecnico delle Rappresentative Nazionali è compatibile con tutte le altre cariche tecniche della FIAM.
5. Compiti del C.T.N. sono:
 - a) essere presente agli incontri internazionali e ai raduni collegiali che vedono impegnati gli atleti Azzurri, relazionando per iscritto ogni volta al Consiglio FIAM;
 - b) programmare e coordinare i cicli di allenamento delle Rappresentative Azzurre, stabilendone la periodizzazione e proponendo il calendario dell'attività internazionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
 - c) indicare ai Commissari Tecnici Nazionali di Specialità, agli Allenatori Nazionali, agli Allenatori della Nazionale i programmi tecnici da svolgere, in relazione al calendario dell'attività nazionale ed internazionale;
 - d) ricevere periodicamente, dai suoi collaboratori, relazioni tecniche, schede di valutazione degli atleti, nonché le proposte di convocazione per i vari impegni internazionali; integrare e trasmettere le stesse al Consiglio FIAM, per la ratifica.
 - e) vigilare sul comportamento dell'intera rappresentativa azzurra, arbitri compresi, in occasione dei raduni e degli incontri internazionali; intervenire in prima persona a tutela degli atleti azzurri, in occasione delle operazioni di sorteggio e peso, e nel caso di eventuali proteste ufficiali che devono comunque essere approvate dal Dirigente FIAM Capo Delegazione;
 - f) comunicare agli atleti delle squadre nazionali le disposizioni del Consiglio FIAM;
 - g) svolgere ogni altro incarico tecnico-organizzativo gli venga affidato dal Consiglio FIAM.

Art. 21 I COMMISSARI TECNICI DI SPECIALITÀ DELLE SQUADRE NAZIONALI

1. I Commissari Tecnici Nazionali di Specialità (C.T.S.) sono in numero variabile, a seconda delle specialità che costituiscono le diverse discipline sportive. Sono nominati dal Consiglio FIAM su proposta del Presidente, sentito il C.T.N.
2. I C.T.S. restano in carica per l'intero quadriennio, salvo caso di dimissioni, decadenza dell'organo che li ha nominati o surrogazione.
3. Rispondono del loro operato direttamente al C.T.N.
4. La carica di C.T.S. è compatibile con tutte le altre cariche tecniche della FIAM.
5. Compiti del C.T.S. sono:
 - a) programmare e coordinare gli allenamenti delle Squadre Nazionali della propria specialità, nel rispetto di date, orari e luoghi dei raduni a lui comunicati;
 - b) presentare ed illustrare agli Allenatori Nazionali i programmi tecnici da svolgere, indicati dal C.T.N., in relazione al calendario dell'attività nazionale ed internazionale;

- c) ricevere periodicamente, dai suoi collaboratori, relazioni tecniche, schede di valutazione degli atleti, nonché le proposte di convocazione per i vari impegni internazionali; integrandole e trasmettendole al C.T.N.
- d) Curare il corretto svolgimento degli allenamenti della propria specialità, operando da raccordo funzionale tra gli Allenatori e il C.T.N.;
- e) Svolgere qualsiasi compito venga loro assegnato dal C.T.N.
- f) Nominare, in accordo con ogni D.R., i tecnici Regionali C.P.R. coordinandone poi l'attività con programmi ed indicazioni tecniche.

Art. 22 GLI ALLENATORI DELLE SQUADRE NAZIONALI

1. Gli Allenatori delle squadre Nazionali, sono selezionati tra i Tecnici che hanno dimostrato nella loro carriera un eccellente livello di competenza tecnico-agonistica o che presentino un curriculum sportivo di eccezionale qualità internazionale, oltre ad una buona capacità relazionale ed una comprovata integrità morale. Possono essere più di uno e sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, sentito il C.T.N.
2. Gli Allenatori restano in carica per l'intero quadriennio, salvo caso di dimissioni, decadenza dell'organo che li ha nominati o surrogazione.
3. La carica di Allenatore è compatibile con tutte le altre cariche tecniche della FIAM.
4. Gli incarichi a disposizione degli Allenatori sono suddivisi per Specialità e Stile.
5. Compiti degli Allenatori sono:
 - a) Dirigere i raduni collegiali degli Atleti Azzurri di loro competenza.
 - b) Espletare compiti di coach nel corso delle gare e dei campionati Internazionali.
 - c) Stilare ad ogni raduno e/o incontro Internazionale adeguata relazione tecnica per il C.T.S.
 - d) Assistere alle gare comprese nel Calendario Nazionale, per quanto riguarda la specialità della quale sono referenti, al fine di trarre utili indicazioni sugli atleti di interesse internazionale da includere nella rosa Azzurrabili.
 - e) Proporre al C.T.S. i nominativi degli atleti da convocare per i raduni e gli incontri in programma nonché quelli da includere nell'elenco degli atleti di interesse nazionale.
 - f) Svolgere ogni altro incarico tecnico inerente la conduzione delle rappresentative Nazionali che venga loro affidato dal Consiglio FIAM tramite il Commissario Tecnico delle squadre Nazionali.
 - g) Gli Allenatori della Nazionale sono responsabili della conduzione tecnica e comportamentale della squadra loro affidata. Per quanto concerne invece l'aspetto logistico, organizzativo e disciplinare faranno riferimento al Commissario Tecnico delle Squadre Nazionali.

Art. 23 DOCENTI FEDERALI NAZIONALI

1. Il D.F.N. nell'esercizio delle sue mansioni é fonte di forte ispirazione ed esempio verso tutti i tesserati ed é quindi l'espressione più evidente delle direttive FIAM che per primo deve vivere, testimoniando la stabilità, il senso di appartenenza, i valori etici e di convivenza che la Federazione vuole comunicare ai tesserati.
2. Il Docente Federale Nazionale (D.F.N.) é nominato dal Consiglio FIAM, su proposta del Presidente. Il candidato a tale importante posizione dovrà essere in regola con quanto emanato dai Regolamenti Organici dei Settori aderenti alla FIAM in merito ai requisiti necessari a tale incarico.

3. Il D.F.N. resta in carica per l'intero quadriennio, salvo caso di revoca da parte del Consiglio, dimissioni, decadenza dell'organo che lo ha nominato o surrogazione. L'incarico è inoltre subordinato a revisione annuale con verifica del raggiungimento dell'obiettivo progettuale e alla partecipazione allo Stage Nazionale Multidisciplinare.
4. Il D.F.N. risponde del suo operato direttamente al Consiglio FIAM, dal quale dipende per la ratifica del suo operato.
5. La materia trattata dal D.F.N. nella sua opera di docenza deve essere l'applicazione sul campo dei progetti formativi proposti dall'Accademia FIAM e ratificati dal Consiglio Federale.
6. Il D.F.N. è colui il quale svolge mansioni di docenza negli eventi formativi nazionali organizzati dalla FIAM, assumendosi responsabilità relative al valore qualitativo dell'opera svolta.

Art. 24 COMMISSIONI NAZIONALI UFFICIALI DI GARA DI SETTORE

1. La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (C.N.U.G.), viene nominata dal Consiglio Federale FIAM, su proposta del Presidente Federale.
2. Dura in carica per un quadriennio, salvo caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che l'ha nominata. Essa risponde direttamente al Consiglio FIAM, dal quale dipende, per la ratifica dell'operato.
3. La C.N.U.G. è costituita da un componente per ogni ripartizione delle mansioni, considerate dal Consiglio, utili agli scopi Federali.
4. La C.N.U.G. Propone al Consiglio, con le stesse modalità e procedure degli altri organi operativi centrali, i programmi, la pianificazione della formazione e degli aggiornamenti che elabora, con particolare approfondimento della materia Etica che nelle competizioni costituisce obiettivo di primaria importanza, secondo solamente all'incolumità degli atleti.
5. La C.N.U.G. di settore, ove previsto dallo specifico regolamento, può essere suddivisa in Commissione Nazionale Arbitri (C.N.A.) e Commissione Nazionale P.d.G. In tal caso la Commissione Tecnica Nazionale P.d.G. propone al Consiglio, con le stesse modalità e procedure degli altri organi operativi centrali, la pianificazione della formazione, in collaborazione con la C.N.A. essendo, con quest'ultima, compartecipe dell'andamento delle competizioni.
6. Il Consiglio Federale può nominare, anche temporaneamente, un membro esterno delle citate Commissioni, chiamato a supportarne i lavori per particolari e specifiche competenze regolamentari.

Art. 25 ISPETTORE FEDERALE

1. L'Ispettore Federale, per ogni settore è nominato dal Consiglio FIAM su proposta del Presidente Federale.
2. L'Ispettore Federale dura in carica per l'intero quadriennio, salvo caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che lo ha nominato. Risponde del suo operato esclusivamente al Consiglio Federale.
3. Compiti dell'Ispettore Federale sono:
 - a) Svolgere compiti ispettivi e di controllo su tutti gli Organi Centrali e Periferici della FIAM.
 - b) Assistere e coordinare gli addetti all'organizzazione logistica nelle varie manifestazioni della FIAM, assumendone la Direzione in caso di inadempienza.

- c) Supportare da remoto o in presenza l'attività organizzativa dei responsabili di gara in occasione di manifestazioni di carattere regionale, compresi i seminari e gli Stage Nazionali.
 - d) Svolgere il compito di Ispettore di Gara nelle manifestazioni agonistiche della FIAM.
 - e) Svolgere ogni altra mansione di controllo gli venga affidata dal Consiglio FIAM.
- Per ragioni di opportunità, territoriali e logistiche, il Consiglio FIAM può nominare più di un Ispettore Federale.

Art. 26 COMMISSIONE SCIENTIFICA

- 1. La Commissione scientifica è nominata dal Consiglio FIAM su proposta del Presidente.
- 2. Essa rappresenta un organo federale di estrema importanza, volta alla sicurezza sanitaria di tutti i tesserati FIAM. Svolge la sua funzione promuovendo seminari specifici, intervenendo nei programmi formativi, fornendo assistenza medica in occasione delle manifestazioni sportive che la Federazione ha in calendario ogni anno.
- 3. Risponde direttamente al Consiglio FIAM, dal quale dipende per la ratifica del suo operato.

TITOLO V - ORGANI E STRUTTURE OPERATIVE TERRITORIALI

Art. 27 IL DELEGATO REGIONALE

- 1. La nomina, la durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Regionale sono stabiliti nell'art. 15 dello Statuto.
- 2. Rientrano tra le competenze del Delegato Regionale:
 - a) contribuire, nell'ambito della sua regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 1 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle esistenti;
 - b) conoscere, osservare ed applicare le norme federali;
 - c) attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente Federale, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e quelle della Giunta Esecutiva Nazionale avvalendosi, nei casi di incertezza o necessità, del consiglio e assistenza del Direttore Sportivo Nazionale;
 - d) predisporre per il Consiglio Federale, al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'esito del suo mandato.
- 3. Il mandato conferito al Delegato Regionale può essere revocato anche prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dal Consiglio Federale.
- 4. Il Delegato Regionale alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve depositare alla Segreteria Generale FIAM ogni oggetto e documento riferito alla propria attività in qualità di rappresentante territoriale FIAM.

Art. 28 IL TECNICO FEDERALE

- 1. È da considerarsi figura meritoria di rilievo della FIAM, si distingue nella particolare qualità della sua pratica, per la presenza e partecipazione alle attività federali, per l'indubbio valore etico riscontrabile in qualsiasi atto di rappresentanza federale, anche di riflesso nei suoi collaboratori del Team Tecnico Agonistico e nei suoi allievi.
- 2. Il Tecnico Federale (T.F.), ha necessariamente conseguito la qualifica minima di Maestro 4° Dan, ha almeno 40 anni di età, segue con profitto il percorso superiore di formazione

- nell' Accademia Federale e partecipa obbligatoriamente allo Stage Nazionale Multidisciplinare.
3. Il T.F. può essere convocato dal coordinamento dell'Accademia: nelle commissioni di esame per qualifiche e passaggi di grado (che non siano superiori o paritetici al proprio), nelle attività formative federali, in assistenza dei Docenti Nazionali.
 4. A partire dalla figura di T.F., il fattore etico e di rappresentanza federale, acquistano grande rilevanza e conseguente responsabilità, tale da inficiare in caso di inadempienza, la capacità di rivestire tali ruoli.

Art. 29 INSEGNANTE TECNICO

1. La figura di insegnante tecnico comprende la qualifica di Allenatore, Istruttore e Maestro ed è individuata nel percorso formativo Federale approntato dal D.T.N.
2. Il compito principale dell'I.T. consiste nella formazione tecnica all' interno delle società di appartenenza, gli aggiornamenti Federali, i programmi redatti dai Docenti Nazionali e ogni altra attività formativa FIAM, sono per questa figura, occasione di studio e approfondimento da trasmettere agli allievi.
3. Essendo parte del Team Tecnico Agonistico societario, divide con gli altri componenti, la responsabilità del comportamento etico e sportivo degli allievi, negli eventi Federali, in riferimento particolare alle competizioni.

TITOLO VI - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO FEDERALE

CAPO 2 - LE SOCIETA'

Art. 30 AFFILIAZIONI

1. Le associazioni, le società sportive e i gruppi sportivi (di seguito: "società") che intendono affiliarsi alla FIAM, devono svolgere attività delle arti marziali e discipline affini, condividere gli scopi federali di cui all'art. 1 dello Statuto, essere senza fini di lucro e possedere uno statuto informato secondo principi di democraticità della struttura e pari opportunità nell'accesso alle cariche sociali.
2. Possono altresì chiedere di essere riconosciuti e affiliati alla FIAM, i gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche se non in possesso dei requisiti previsti per le associazioni e/o società sportive ai sensi di quanto previsto dal comma 1.
3. Per ottenere l'affiliazione alla FIAM, le società debbono presentare dal 1 settembre dell'anno precedente a quello di validità di tesseramento, apposita domanda, unitamente all'importo delle tasse fissate dal Consiglio Federale.
4. La domanda di affiliazione deve essere presentata utilizzando la modulistica federale all'uopo predisposta.
5. La domanda di affiliazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante che dichiara di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della società al vincolo di giustizia e alla clausola compromissoria di cui all'art. 26 dello Statuto.
6. Le domande di affiliazione devono essere corredate dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale e dal verbale dell'assemblea con cui la società ha proceduto all'elezione dei propri organi sociali, oltre all'elenco dei nominativi e dati richiesti del Consiglio Direttivo e del Direttore Tecnico.

7. L' Ufficio di Presidenza valuta la conformità dei documenti costitutivi e deliberativi presentati rispetto allo Statuto e al Regolamento e procede all'accoglimento dell'istanza di affiliazione, ovvero alla sospensione della stessa nel caso di irregolare documentazione.
8. Con la sospensione decretata dall'Ufficio di Presidenza, la Segreteria Generale predispone l'invito scritto trasmesso alla società istante, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento al protocollo federale, a regolarizzare la documentazione presentata, indicando quanto omesso o irregolare.
9. La società sospesa deve regolarizzare la propria affiliazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione, a pena di archiviazione dell'istanza per inammissibilità.
10. Ai fini del puntuale aggiornamento dell'anagrafica federale, l'affiliato ha il dovere di comunicare, entro trenta giorni dall'accadimento, ogni variazione riferita ai dati comunicati in sede di affiliazione.

Art. 31 RIAFFILIAZIONI

1. Negli anni successivi all'affiliazione, le Società nel periodo 1 settembre/31 dicembre, presentano domanda di riaffiliazione su modulistica federale, corredata dal rispettivo versamento delle tasse federali.
2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le Società potranno ugualmente chiedere la riaffiliazione nel termine massimo del 31 ottobre della stagione di interesse, effettuando il versamento della sanzione per il ritardo, stabilita dal Consiglio Federale per la stagione considerata.
3. Ai fini del puntuale aggiornamento dell'anagrafica federale, l'affiliato ha il dovere di comunicare, entro trenta giorni dall'accadimento, ogni variazione riferita ai dati comunicati in sede di affiliazione.

Art. 32 ACCOGLIMENTO E RIGETTO DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE.

1. L'accoglimento e il rigetto delle domande di affiliazione e riaffiliazione è di competenza del Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Federale.
2. Il Consiglio Federale può rigettare domande proposte da società per le quali sussistano fondati indizi che abbiano violato i principi di cui al presente regolamento o che si trovino, a qualsiasi titolo, in condizioni di morosità.
3. E' altresì facoltà del Consiglio Federale sospendere domande di società aventi denominazione che possa generare omonimia con altre società già affiliate.
4. Le società avverso il mancato accoglimento della domanda di riaffiliazione da parte del Consiglio Federale possono chiedere direttamente al Presidente Federale, entro 30 giorni dalla comunicazione del mancato accoglimento, il riesame della istanza. Il Presidente Federale, in via definitiva, deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di riesame.
5. Gli atleti tesserati per una Società alla quale non sia stata concessa la riaffiliazione si intendono sciolti dal vincolo sociale e possono far domanda di tesseramento per altra Società.

Art. 33 RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza sociale nei confronti della FIAM spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, ritualmente depositato presso la FIAM, e sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati come dirigenti, per l'anno in corso, alla Federazione stessa.

2. In particolare, i rappresentanti sociali, così come definito nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni o dati sottoscritti nei moduli affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
3. Gli amministratori di una società non possono ricoprire analogo incarico presso altro affiliato ai sensi dell'articolo 90 legge 289/02 e successive modificazioni.

Art. 34 DIRITTI E DOVERI DELLA SOCIETÀ

1. La materia concernente i diritti e i doveri dell'affiliato è disciplinata dall'art. 4 dello Statuto che qui è espressamente richiamato.
2. Le Società, quali soci della Federazione, sono tenute a:
 - a) svolgere attività federale;
 - b) assicurare agli atleti assistenza tecnica, morale e sanitaria;
 - c) curare che gli atleti prendano parte ai Campionati ed alle gare federali individuali nei limiti delle capacità economiche di bilancio;
 - d) comunicare agli atleti le convocazioni disposte dal settore tecnico nazionale per i raduni e per la composizione delle squadre azzurre o di rappresentative regionali;
 - e) rispettare le decisioni, delibere o disposizioni dei competenti Organi federali, astenendosi dal richiedere l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona, estranei alla Federazione. Le Società hanno diritto di presentare ricorsi o reclami nei casi, nelle forme e nei modi previsti dai Regolamenti federali;
 - f) sorvegliare che il comportamento e l'abbigliamento dei propri atleti e tesserati siano conformi al presente regolamento, decorosi e decenti.
 - g) rispettare le norme dei Regolamenti internazionali e nazionali per l'organizzazione di manifestazioni, inserite nei rispettivi calendari, i cui diritti appartengono alla Federazione.
3. Le società devono, inoltre:
 - a) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FIAM per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza la società è considerata morosa e, di conseguenza, perde qualsiasi diritto acquisito e il diritto di partecipazione alle Assemblee medesime;
 - b) quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione, di far parte della Federazione, regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati, restando tutti gli ultimi amministratori personalmente e solidamente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabile da parte degli organi competenti della FIAM;
 - c) rendere immediatamente nota, ai propri tesserati, la data di indizione di ogni assemblea elettiva, per consentire agli stessi, di porre eventualmente la propria candidatura nel termine stabilito;
 - d) rispettare e fare rispettare le norme statali e del Coni in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e di antidoping.

Art. 35 CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFERIMENTO SEDE, ABBINAMENTO, FUSIONE, CESSAZIONE

1. In epoca successiva alla affiliazione o riaffiliazione, ove una Società intenda mutare la propria denominazione sociale nel corso della stagione agonistica, deve darne comunicazione alla Segreteria Federale, allegando copia del verbale dell'organo sociale competente a norma dello statuto sociale.
2. Allo stesso modo, la Società che, in epoca successiva alla affiliazione o alla riaffiliazione, intenda aggiungere e/o abbinare alla propria denominazione sociale il nome di un'azienda

- deve darne comunicazione alla Segreteria Generale, allegando copia della delibera adottata dal competente organo sociale a norma dello statuto sociale. Analoga procedura dovrà essere osservata in caso di cessazione o di modificazione dell'abbinamento.
3. Il cambio di denominazione sociale, l'abbinamento, la cessazione o la modificazione dello stesso, nei termini di cui ai commi che precedono, non modificano i diritti già acquisiti dalla Società alla stregua delle normative statutarie e regolamentari della FIAM.
 4. Il trasferimento della sede sociale deve essere comunicato alla Segreteria Generale, depositando copia del verbale dell'organo sociale che lo ha deliberato. Nel caso il trasferimento comporti il cambio di regione, tutti gli atleti saranno immediatamente svincolati dalla società.
 5. La fusione tra due o più società affiliate alla FIAM avrà luogo nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) la fusione è ammessa esclusivamente tra società o associazioni che risultino già affiliate alla FIAM;
 - b) sono considerate procedure ammesse sia la costituzione di una nuova società sia l'incorporazione in una società di una o più società;
 - c) in caso di nuova costituzione dovranno essere rispettate le norme federali in tema di affiliazione;
 - d) la nuova società istituirà esclusivamente la propria sede in una delle due città in cui avevano sede le società fuse;
 - e) la società risultante dalla fusione subentra in tutti i rapporti obbligatori e sportivi che facevano capo alle singole società fuse, acquisendo i relativi diritti e doveri sia a carattere patrimoniale che non patrimoniale;
 - f) gli atleti tesserati presso le società fuse sono automaticamente tesserati in favore della nuova società, fatto salvo il rispetto di quanto esplicitamente disposto dal presente regolamento;
 - g) le società affiliate alla FIAM aventi natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e ss. del Codice Civile procedono a fusione solo in forza di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci avente altresì ad oggetto il trasferimento della titolarità di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi in capo alla società risultante dalla fusione nonché contestuale e conseguente delibera di scioglimento.
 - h) Le società aventi natura giuridica di società di capitali procederanno a fusione nel rispetto delle formalità specificatamente per esse stabilite dalle leggi dello Stato; 6. Le Società cessano di appartenere alla FIAM nei casi previsti dallo Statuto. Nel caso di scioglimento della società, o della sezione di arti marziali per le società polisportive, la società dovrà inviare alla Segreteria Federale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, copia del verbale dell'assemblea dei soci contenente la delibera di scioglimento della società o della sezione, con firme del presidente e segretario assembleari e controfirma del legale rappresentante dell'ente. La cessazione decorre dalla data di ricezione della comunicazione di scioglimento alla Segreteria Generale. Ad ogni effetto, fa fede la data di ricezione a protocollo federale, riportata nella ricevuta di ritorno.

Art. 36 TESSERAMENTO GRUPPI SPORTIVI MILITARI ED EQUIPARATI

1. I Gruppi Sportivi Militari, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco possono tesserare atleti con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione e negli accordi tra la Federazione e i Gruppi Sportivi Militari.
2. All'atto del tesseramento deve essere presentata dalle competenti autorità certificazione comprovante l'effettivo incorporamento degli atleti.

CAPO 3 - I TESSERATI

Art. 37 **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le società affiliate possono chiedere il tesseramento di atleti, tecnici, collaboratori e dirigenti sociali, nei termini e con le modalità deliberate dal Consiglio Federale.
2. Per ottenere il tesseramento alla FIAM degli atleti di qualsiasi categoria, l'affiliato dovrà dichiarare che gli stessi abbiano ottenuto la specifica idoneità richiesta sulla base di quanto previsto dalle norme statali e federali in materia di tutela sanitaria.
3. Le Società affiliate alla FIAM possono tesserare cittadini appartenenti alla UE senza alcuna limitazione di numero e cittadini extracomunitari nel numero e con le modalità di volta in volta consentite dalle norme statali vigenti in materia.
4. Il tesseramento dei cittadini extracomunitari potrà avvenire previo deposito di regolare visto di ingresso e permesso di soggiorno in Italia.
5. Gli atleti stranieri extracomunitari che, alla stregua delle previsioni legislative vigenti, abbiano conseguito la cittadinanza italiana, vengono parificati ai cittadini italiani ad ogni effetto regolamentare e normativo a far data dal primo giorno successivo a quello in cui abbiano dimostrato alla Federazione tale nuovo stato giuridico.

Art. 38 **DIRIGENTI FEDERALI E SOCIALI**

1. Fanno parte della Federazione, i Dirigenti federali e sociali.
2. Sono Dirigenti Federali quanti ricoprono cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche. L'appartenenza alla Federazione decorre dal momento dell'elezione o della nomina se non ne abbiano fatto parte precedentemente e dura fino alla scadenza del mandato per qualsivoglia motivo essa avvenga.
3. Sono Dirigenti Sociali gli amministratori delle Società. La loro appartenenza alla Federazione, a seguito dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della società di appartenenza, decorre dal momento dell'avvenuta notifica della loro elezione o della loro nomina agli organi federali competenti fino alla cessazione del mandato per qualsiasi motivo.
4. I dirigenti federali debbono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dai competenti organi federali.
5. Tutti i tesserati, inclusi gli atleti, devono astenersi dall'esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi, notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari.

Art. 39 **ATLETI**

1. Per poter svolgere attività federale, gli atleti debbono essere muniti della licenza federale FIAM valida per la stagione sportiva in corso e rilasciata in favore di una società affiliata.
2. Il tesseramento degli atleti può essere effettuato, di norma, a partire dal 1 settembre dell'anno precedente fino al 31 agosto della stagione sportiva di interesse. Il tesseramento effettuato nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 31 dicembre dell'anno precedente ne farà decorrere la validità dal 1 gennaio della stagione agonistica seguente, ad eccezione degli atleti appartenenti a società che effettuano la prima affiliazione.
3. La richiesta di tesseramento deve essere avanzata su apposita modulistica federale, con l'indicazione dei dati anagrafici dell'atleta e munita di firma del legale rappresentante della società e, ai fini privacy, dell'atleta se maggiorenne. Per i minori di anni diciotto é ob-

- bligatoria la firma di chi esercita la potestà parentale. Il tesserino non sostituisce il documento di identità che deve essere dimostrata, a richiesta, con i certificati riconosciuti dalla legge.
4. Con il primo tesseramento all'atleta viene attribuito un codice che resta per tutto il periodo di tesseramento, anche in caso di trasferimento.
 5. La richiesta di tesseramento, compilata, firmata e completa in ogni sua parte, deve essere inoltrata al Centro Servizi Federale secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni al tesseramento predisposte annualmente dalla Segreteria Federale.
 6. La firma non autentica dell'atleta o del genitore in calce al documento di tesseramento o la non veridicità dei dati in esso contenuti comporta la sospensione immediata dall'attività dell'atleta nonché il deferimento dell'atleta e del Presidente della società agli organi di giustizia federale.
 7. La validità della tessera, rilasciata ad atleti stranieri extracomunitari, è subordinata alla validità del permesso di soggiorno in Italia.
 8. Il tesseramento autorizza l'atleta straniero a prendere parte alle gare federali consentite con gli stessi diritti e doveri spettanti agli atleti italiani, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
 9. In caso di distruzione o smarrimento della tessera di un atleta, la società è tenuta a richiedere un duplicato al Centro Servizi Federale, previo versamento della relativa tassa, stabilita dal Consiglio Federale.

TITOLO VII - ATTIVITA' SPORTIVA FEDERALE

CAPO 4 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40 DENOMINAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

1. La FIAM, come da Statuto e da legislazione prevista dallo stato, promuove le attività sportive.
2. La denominazione, trova il suo significato negli aspetti: Sociali, Agonistici e Ludici che necessariamente la compongono e che ispirano ogni progettualità e azione in ogni ambito e ogni soggetto Federale.

CAPO 5 - AREA AGONISTICA

Art. 41 UFFICIALI DI GARA

1. Fanno parte della FIAM, in qualità di Ufficiali di Gara: Arbitri e Presidenti di Giuria.
2. La direzione delle gare è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla FIAM la qualifica di Ufficiale di Gara e che ne frequentino regolarmente i corsi di aggiornamento.
3. Gli Ufficiali di Gara svolgono i loro compiti secondo le norme previste dai Regolamenti di settore di ogni disciplina. L'attività è improntata alla totale imparzialità ed equidistanza dalle casistiche verificatesi e da ogni soggetto federale.

Art. 42 ATLETI

1. Per poter praticare, gli atleti devono aver superato positivamente la visita medica di idoneità fisica, prevista dalle norme sanitarie vigenti ed essere tesserati alla FIAM per l'anno in corso, tramite una Società Sportiva regolarmente affiliata.

2. Gli atleti si suddividono in MASCHI e FEMMINE ed a seconda della specialità, dell'età, del peso fisiologico e della capacità tecnica acquisita. Si suddividono ulteriormente in GRUPPI, CLASSI, CATEGORIE e GRADI.
3. Gli atleti si dividono in 3 GRUPPI: Pre Agonisti, Agonisti, Non Agonisti:
 - a) Sono Pre Agonisti (PA) gli atleti con età compresa fra il 5° ed il 12° anno di età (dal 1 gennaio dell'anno in cui compiono 5 anni fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 12 anni). I Pre Agonisti possono svolgere attività a carattere educativo, propedeutico ed agonistico tecnico dimostrativo, secondo i programmi tecnici emanati dalla FIAM.
 - b) Sono Agonisti (AG) tutti coloro che sono riconosciuti idonei alla pratica agonistica delle discipline riconosciute dalla FIAM a partire dal 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 13° anno di età sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 60° anno (salvo parere estensivo del Consiglio FIAM).
 - c) Sono Non Agonisti (NA) tutti gli atleti, a partire dal 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 13° anno di età sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 70° anno che, riconosciuti idonei alla pratica sportiva generica delle discipline FIAM, non intendono svolgere attività agonistica.
4. A seconda della loro età, gli atleti Pre Agonisti, Agonisti, Non Agonisti, sono suddivisi nelle CLASSI stabilite dai relativi Regolamenti di settore di ogni disciplina sportiva.
 - a) Il passaggio alla classe di età successiva avviene nel giorno del compimento dell'età di riferimento, come da regolamento.
5. Tutti gli agonisti tesserati partecipano all'attività sportiva suddivisi in CATEGORIE, a seconda del loro peso fisiologico, relativamente a quanto stabilito dai Regolamenti di settore di ogni disciplina sportiva.
6. A seconda del livello tecnico raggiunto, gli atleti sono suddivisi in GRADI (Kyu, Dan o equivalenti) secondo le norme stabilite dai Regolamenti di settore di ogni disciplina sportiva. Per gli stranieri potrà essere riconosciuto, dal Consiglio FIAM, il grado assegnato dalla Federazione di origine, dietro la presentazione obbligatoria di idonea documentazione.
 - a) In occasione dei passaggi di grado dovrà sempre essere versata alla Segreteria la tassa d'esame prevista dalle norme di Affiliazione e Tesseramento in vigore nell'anno in corso.
7. Tesseramento
 - a) Le norme di Affiliazione e Tesseramento sono rese note annualmente.
 - b) La FIAM, a convalida del tesseramento, rilascia e invia la tessera Federale.
 - c) La Società dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che gli atleti sono in possesso di idonea certificazione medica come previsto dalle norme sanitarie vigenti. I certificati medici devono essere custoditi presso la Sede Sociale e tenuti a disposizione per eventuali accertamenti. Soltanto il possesso di tale certificato consente agli atleti di svolgere l'attività.
8. Doveri degli Atleti
 - a) Nel tesserarsi alla FIAM, oltre agli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, gli atleti assumono i seguenti specifici doveri:
 - b) Sottoporsi periodicamente a visita medica secondo le norme di legge in vigore.
 - c) Portare il massimo rispetto nei confronti del pubblico, Dirigenti, Tecnici, Ufficiali di Gara e altri atleti.
 - d) Accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti organi federali astenendosi da qualsiasi forma di protesta che non sia corretta ed educata.
 - e) Evitare di provocare l'intervento di qualsiasi altro ente o persona estranea alla Federazione.

- f) Non avvalersi della stampa o di mezzi di pubblica informazione per muovere critiche o censure, in termini irraguardosi, agli organi della FIAM o alle persone che li rappresentano.
 - g) Presentare eventuali reclami o ricorsi solo tramite la propria società, nei modi e nei termini previsti dai Regolamenti e, comunque, sempre in modo corretto ed educato.
 - h) Accettare senza discutere le decisioni degli Ufficiali di Gara durante il corso delle
 - i) Tenere una buona condotta nell'attività sportiva così come nella vita civile.
 - j) Partecipare, salvo giustificati motivi, alle manifestazioni alle quali si è iscritti e conducendole regolarmente a termine; ritirarsi da una manifestazione senza giustificato motivo fa perdere, infatti, il diritto di presentare eventuali reclami e comporta l'esclusione dalla classifica di gara.
 - k) Astenersi nel modo più assoluto dall'uso di sostanze vietate dalle norme sanitarie in vigore prima, durante e dopo le gare.
 - l) Mantenere sempre un contegno adeguato ai principi morali ed educativi dello Statuto FIAM.
 - m) Evitare di svolgere qualsiasi attività con organizzazioni o enti, con i quali la FIAM non abbia sottoscritto specifica convenzione, senza preventiva autorizzazione del Consiglio.
9. Divisa
- a) La divisa indossata da ogni praticante di Arti Marziali deve essere adeguata e conforme alla divisa prevista da ogni singola disciplina. Sul lato sinistro, all'altezza del cuore, può essere applicato il logo della società di appartenenza. Sulla parte alta della manica sinistra della giacca dovrà essere apposto il simbolo della FIAM.
 - b) I loghi e distintivi da utilizzare sulle divise delle Società affiliate alla FIAM devono essere inviati alla Segreteria Nazionale in forma reale o su file formato Jpeg, per l'opportuna registrazione e ratifica.
 - c) Il distintivo tricolore di Campione d'Italia, il distintivo di Campione Regionale e di Campione Provinciale possono essere applicati, solo per l'anno sportivo in cui l'atleta ne detiene il titolo, sull'angolo basso, sinistro, esterno, della giacca della divisa. Il distintivo "ITALIA" che contraddistingue gli atleti appartenenti alle Squadre Nazionali deve essere portato solo nel corso di incontri internazionali.

Art. 43 TEAM TECNICO AGONISTICO

1. Le società sportive, si costituiscono e si affiliano alle Federazioni/Associazioni, allo scopo di promuovere, organizzare e guidare la pratica della disciplina di appartenenza.
2. Sottolineando ancora una volta l'implicazione educativa dello sport, la competizione ne costituisce lo strumento di verifica, così valido perché coinvolge in maniera autentica e profonda l'individuo come entità psicofisica, ma con l'abbattimento del coefficiente di rischio, insito nelle discipline da combattimento.
3. Il Club di Arti Marziali che svolge attività agonistica, supporta i suoi atleti sia nel contesto di addestramento che in quello di gara, con il Team Tecnico Agonistico (T.T.A.) così costituito:
 - Il Maestro
 - Staff Tecnico
 - Staff Arbitrale
 - Staff Presidenti di Giuria.
4. La macchina formativa della FIAM favorisce e sostiene la nascita e l'aggiornamento delle figure che compongono il T.T.A., a cui affida considerevole responsabilità e protagonismo nel buon andamento dell'evento Gara.

5. Per il raggiungimento dei suoi scopi, il T.T.A. opera ovviamente nelle competizioni, ma ogni componente svolge un compito preciso, (specificato nei regolamenti di settore), anche all' interno del club.
6. La FIAM esorta ogni società a considerare la costituzione del T.T.A., requisito fondamentale per un corretto e vantaggioso svolgimento dell'attività agonistica, sia in termini qualitativi che organizzativi.

CAPO 6 - AREA TECNICA

Art. 44 QUALIFICHE E DIPLOMI

1. Tutte le qualifiche e/o diplomi vengono conferiti con approvazione del Consiglio Federale, a seguito di attività formative con relativi esami o verifiche sostenuti con profitto.
2. Ogni corso o seminario formativo per cui si richiede il rilascio di riconoscimenti Federali, viene preceduto dalla pubblicazione sul sito FIAM, di nota progettuale e obiettivo finale

Art. 45 TECNICI

1. Appartengono alla categoria Tecnici tutti coloro che vengono inquadrati come tali dalla FIAM, secondo quanto stabilito nei Regolamenti generale e di settore di ogni disciplina.
2. I Tecnici fanno parte della FIAM dal momento del rilascio della Licenza Federale fino alla cancellazione per qualsiasi motivo e alla scadenza del tesseramento, sono tenuti alla frequenza regolare dei corsi di aggiornamento.
3. I Tecnici sono tenuti all'osservanza dei doveri stabiliti dai Regolamenti. Non possono svolgere attività con altre organizzazioni senza autorizzazione del Consiglio Federale.
4. I Tecnici vengono sostenuti nella loro attività dalla FIAM, tramite i percorsi formativi e di aggiornamento, da cui traggono le linee metodologiche guida.

Art. 46 FORMAZIONE FEDERALE

1. La FIAM rivolge ai suoi Tesserati, la proposta formativa generalmente strutturata sugli stages condotti dai Docenti Federali Nazionali, anche coadiuvati da Tecnici Federali, oppure offerta attraverso specifiche convenzioni con organismi specializzati.
2. I percorsi formativi previsti sono:
 - Corsi propedeutici ai passaggi di Dan
 - Corso Allenatori
 - Corso Istruttori
 - Corso Maestri
 - Corso Ufficiali di Gara
3. La programmazione e i contenuti degli Stages, a cura dei Delegati Regionali e Provinciali, previa ratifica Federale, vengono resi noti antecedentemente all'inizio dei corsi e costituiscono strumento utilizzato dalle società per ottimizzare la preparazione dei loro atleti candidati.
4. La FIAM, può decidere, all'interno della progettualità annuale, di assegnare a taluni percorsi formativi di settore, il sistema dei crediti per determinare il monte ore necessario ad ottenere l'accesso ad un esame di qualifica o di passaggio di dan.
5. L'eventuale utilizzo del sistema e i relativi chiarimenti, sono espressi nei regolamenti di settore, in relazione alla loro specificità.

Art. 47 ACCADEMIA FIAM

1. L'Accademia rappresenta la massima espressione della missione formativa FIAM, con la quale, intende lasciare un'impronta significativa sui concetti a tutti sovrani, di apparte-

- nenza ed Etica Federale, a seguire, un prodotto tecnico altamente qualitativo e originale, al servizio di tutti i praticanti.
2. Assolve all'importante compito della formazione dei tecnici di alto profilo e dei dirigenti appartenenti ad ogni disciplina e settore. Le figure che compongono lo Staff Docente rispondono ad elevati requisiti di preparazione specifica tecnica, teorica e metodologica.
 3. L'adesione al progetto permette ai candidati di acquisire competenze e requisiti fondamentali che ai Soggetti Federali come gli organi centrali non possono mancare.
 4. I modi e i tempi del progetto Accademia FIAM, vengono riportati sui regolamenti di settore con le specifiche di ogni disciplina.

CAPO 7 - GRADUAZIONI E PASSAGGI DI DAN

Art. 48 REQUISITI ANAGRAFICI

1. Considerando la varietà e la specificità delle discipline all'interno della FIAM, si rimanda alle normative dei regolamenti di settore.

Art. 49 REQUISITI CURRICULARI

1. Considerando la varietà e la specificità delle discipline all'interno della FIAM, si rimanda alle normative dei regolamenti di settore.

Art. 50 ESAMI

1. A seconda del livello tecnico raggiunto, gli atleti sono suddivisi in gradi (Kyu, Dan o equivalenti) secondo le norme stabilite dai Regolamenti di settore di ogni disciplina sportiva. Per gli stranieri potrà essere riconosciuto, dal Consiglio FIAM, il grado assegnato dalla Federazione di origine, dietro la presentazione obbligatoria di idonea documentazione.
2. In occasione dei passaggi di grado (Dan) avvenuti per esame, dovrà sempre essere versata alla Segreteria la quota prevista dalle norme di Affiliazione e Tesseramento in vigore nell'anno in corso.
3. Commissioni Esaminatrici:
 - a) Gli insegnanti tecnici con la qualifica di istruttore o maestro e il grado minimo di c.n. 3° dan, possono esaminare gli atleti delle società in cui ricoprono la carica di direttore tecnico, per l'acquisizione del grado di 1° dan, fermo restando il rispetto degli specifici regolamenti di settore.
 - b) I Comitati Regionali o territoriali , anche in collaborazione fra loro, devono istituire una sessione all'anno per passaggio a 1° e 2° dan ed equivalenti, nel periodo maggio-giugno.
 - c) Le commissioni devono essere composte almeno da 3 insegnanti tecnici con il grado minimo di cn.4° dan. Il Delegato Regionale fungerà da Presidente della Commissione e assicurerà il giusto decoro organizzativo all'iniziativa.
 - d) Modalità:

chiedere alla Segreteria Generale, conferma della presenza dei requisiti necessari dell'esaminando (Anzianità di grado e crediti tecnici) e/o quanto eventualmente previsto dagli specifici regolamenti di settore.

Inviare l'intera quota di pertinenza alla segreteria.

Ottenuto il consenso e ad esame effettuato, inviare alla segreteria la scheda con l'esito della prova.

Art. 51 MERITI SPORTIVI

1. La normativa dei conferimenti per gli atleti é applicabile solamente per le discipline ove sono previsti circuiti agonistici, si rimanda quindi ai regolamenti di settore.

CAPO 8 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI UFFICIALI

Art. 52 GARE, TROFEI, CAMPIONATI

1. Le gare FIAM e comunque le altre manifestazioni sportive sono effettuate secondo le norme previste dagli specifici Regolamenti di ogni disciplina.
2. Alle diverse fasi dei Campionati Italiani individuali possono partecipare solo atleti di nazionalità italiana, tesserati alla FIAM. In occasione delle altre gare, Coppe o Trofei ed ai campionati organizzati in collaborazione con Enti di Promozione Sportiva, possono partecipare anche atleti stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno, tesserati FIAM. Atleti appartenenti ad altre organizzazioni, purché in regola con le norme di Legge, possono partecipare solo a questo tipo di gare, comunque dietro specifica richiesta e successiva autorizzazione.

Art. 53 STAGE FEDERALI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

1. Tutte le società affiliate, tenuto conto che tra gli scopi principali della FIAM ci sono quelli di richiamare l'attenzione sull'attività svolta e di diffondere le discipline rappresentate, hanno l'obbligo morale di contribuire allo sviluppo federale promuovendo e organizzando gare, eventi e manifestazioni sportive.
2. Gli organizzatori dovranno sempre rispettare le norme previste dai Regolamenti della FIAM
3. Gli Stage Tecnici e le manifestazioni sportive ufficiali vengono classificati in:
 - a) Internazionali;
 - b) Nazionali;
 - c) Interregionali;
 - d) Regionali
4. Nelle manifestazioni sportive ufficiali per quanto concerne le categorie di atleti ammesse a parteciparvi, esse sono suddivise per sesso, classe, specialità, categorie di peso e gradi, secondo quanto previsto nei Regolamenti di Gara per le specialità di forma e combattimento.
5. Per motivi di carattere organizzativo è possibile accorpare alcune categorie di peso, rispettando il principio dell'età, del grado, del peso reale, previa autorizzazione dei competenti organi FIAM.
6. Organizzazione degli stage, eventi, manifestazioni sportive.
 - a) Possono essere organizzati da organi centrali, periferici, da società affiliate, o da Enti di Promozione Sportiva che abbiano stipulato particolari convenzioni con la FIAM, organizzatori privati.
 - b) Le responsabilità civili e penali sono a carico dell'organizzatore, la FIAM è sollevata da qualsiasi responsabilità.
 - c) La FIAM si riserva la possibilità di inviare degli osservatori, per valutare la manifestazione, il costo relativo sarà a carico dell'organizzatore.
 - d) Per ottenere l'approvazione dell'evento l'organizzatore dovrà attenersi strettamente ai Regolamenti FIAM, inviando alla Segreteria Generale, il modello di richiesta di organizzazione stage con allegata la locandina della manifestazione:

- almeno 60 giorni prima della data prevista, per gli stage, eventi, manifestazioni sportive che interessino il territorio Nazionale;
 - almeno 30 giorni prima della data prevista, per gli stage, eventi, manifestazioni sportive che interessino il territorio Regionale o Provinciale.
- e) Le domande di approvazione degli stage dovranno essere inviate alla Segreteria Generale:
- dal Delegato Regionale territorialmente competente, che esprimerà il proprio parere, per quelli a carattere interregionale o regionale;
- f) Gli stage organizzati da Organi centrali o periferici FIAM consentono l'acquisizione dei crediti formativi, necessari per il riconoscimento di qualifiche tecniche e gradi.
- g) L'organo deputato ad approvare le manifestazioni sportive e ad autorizzare l'utilizzo del marchio FIAM è il Consiglio Federale.
- h) La Segreteria Generale comunicherà all'organizzatore, l'autorizzazione del Consiglio Federale e contestualmente pubblicherà la locandina dell'evento sul sito internet federale.
- i) Nessuno Stage, evento, manifestazione sportiva potrà essere organizzato in concomitanza con una manifestazione Nazionale compresa nel Calendario FIAM.
- j) Sul modulo per la richiesta dovranno essere riportate tutte le indicazioni necessarie, ed in particolare:
- classificazione dello stage o della manifestazione sportiva;
 - data, ora e luogo di svolgimento e delle operazioni preliminari;
 - destinatari dell'evento;
 - Nominativo dei Docenti (Se in possesso dei requisiti tecnici)
 - data chiusura adesioni, modalità di invio e importo della quota d'iscrizione;
 - estremi del c/c bancario o postale per il pagamento della quota d'iscrizione;
 - tipologia delle Società che si intendono invitare;
 - eventuali crediti formativi concessi.
- k) E' inoltre necessario fornire agli organi competenti le seguenti informazioni:
- costo indicativo dell'impianto sportivo;
 - costo presunto dei rimborsi per i docenti;
 - costi vari;
 - numero minimo previsto degli iscritti paganti;
 - categorie previste;
 - sistema di punteggio per la eventuale classifica società;
 - numero dei tatami e degli Ufficiali di Gara previsti.
- l) Le quote d'iscrizione dovranno essere anticipatamente pagate per mezzo di c/c bancario o postale intestati all'Organizzatore.
- m) Al termine dello stage, e comunque non oltre le 48 ore successive, l'organizzatore dovrà provvedere a far pervenire alla Segreteria Generale:
- il verbale della manifestazione, completo di tutti i documenti inerenti la gara;
 - il rendiconto economico;
 - la lista delle società e degli atleti partecipanti;
 - l'elenco degli Ufficiali di Gara e l'importo necessario a coprirne i costi dei rimborsi spese;
 - i nominativi dei docenti;
 - ogni altro dato ufficiale relativo all'evento.
 - l'importo spettante alla Federazione quale contributo per nulla osta nazionale e provinciale alla manifestazione;
7. Omologazione stage con crediti formativi.

- a) In base ai documenti ufficiali, la Segreteria Generale procederà all'omologazione degli stage che prevedano l'assegnazione di crediti formativi.
8. Partecipazione agli stage, eventi, manifestazioni sportive organizzate da altri Enti, Federazioni, Associazioni.
- a) Per partecipare a stage indetti da terzi, le società interessate dovranno inviare apposita richiesta al Consiglio FIAM, tramite la Segreteria Generale, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'evento. In caso di accoglimento della richiesta i soggetti interessati prendono atto che qualsiasi incidente o problema che possa insorgere in merito alla concessione data non coinvolge nel modo più assoluto la FIAM e assumono in proprio ogni responsabilità civile e/o penale.
- b) Responsabilità civile, penale e assicurativa. In caso di accoglimento della richiesta i soggetti interessati prendono atto che, qualsiasi incidente o problema, anche di carattere assicurativo, possa insorgere in merito alla concessione data non coinvolge nel modo più assoluto la FIAM e assumono in proprio ogni responsabilità civile e/o penale. A tal fine sarà fatto obbligo allegare alla richiesta specifica "manleva", utilizzando l'apposito fac-simile fornito dalla Segreteria generale.
9. Responsabilità ed impegni economici. I Delegati, le Società, gli Enti, l'Organizzatore cui è demandata l'organizzazione delle manifestazioni (stage, gare, eventi) sono responsabili del buon andamento organizzativo delle stesse e dovranno attenersi alle norme emanate dalla FIAM, rispondendone economicamente e logisticamente come segue:
- a) I costi relativi all'impianto sportivo o alla struttura nella quale avrà luogo la manifestazione, giuste le norme del Regolamento, saranno totalmente a carico dell'organizzatore che ne garantirà la disponibilità per il tempo necessario.
- b) L'organizzatore dovrà inoltre garantire, a sue spese, la presenza di almeno un medico e, per le gare di combattimento, di un'ambulanza attrezzata per il pronto intervento, per tutta la durata della manifestazione.
- c) L'organizzatore avrà cura di reperire e mettere a disposizione i seguenti materiali e attrezzature:
- Materassine di gomma, del tipo approvato dalla Federazione, in quantità tale da consentire l'allestimento delle aree di gara necessarie.
 - Tavoli e sedie per Dirigenti, Ufficiali di Gara, staff medico.
 - Podio, tavolo esposizione premi.
 - Segnapunti, cronometri, gong, nastri e cartelli per tracciare e identificare i quadri di gara, nastri in stoffa rossi e bianchi per i contendenti.
 - Bandierine rosse e bianche.
 - materiale di cancelleria, bilance di precisione in numero adeguato.
 - Bandiere e Stemmi della Provincia, della Regione, dell'Italia e della Federazione.
 - Quant'altro risultasse, di volta in volta, necessario.
- d) Sarà previsto adeguato servizio d'ordine, anche con l'utilizzo di transenne, e gli organizzatori dovranno farsi parte diligente nel procurare tutti i permessi di pubblica sicurezza necessari al regolare svolgimento della manifestazione.
- e) Dovrà essere predisposta un'area dedicata alle premiazioni, con podio e sistema di amplificazione sonora.
10. Ripartizione entrate e spese
- a) La suddivisione delle entrate va eseguita secondo la seguente ripartizione percentuale:
- 10% quale contributo per nulla osta nazionale alla manifestazione;
 - 10% quale contributo per nulla osta regionale/ provinciale alla manifestazione.

Art. 54 EVENTI PROMOZIONALI

1. Le attività che non sono ricomprese nella normale attività sportiva agonistica Federale, sono definite "Promozionali"
2. Gli eventi promozionali hanno lo scopo di valorizzare il brand e l'immagine della Federazione, testimoniando le peculiarità qualitative con cui la FIAM conduce il suo operato. Questo deve essere l'obiettivo principale dell'organizzatore dell'evento promozionale.
3. L'organizzazione dell'evento promozionale, viene strutturata per presentare i settori di attività proposti dalla FIAM, senza trascurare aspetti spettacolari, nella coerenza del contesto

CAPO 9 - PROGETTI NAZIONALI E LABORATORI FIAM

Art. 55 MISSIONE PROGETTUALE

1. La FIAM persegue l'obiettivo generale di divulgazione delle arti marziali.
2. Le arti marziali costituiscono per la Federazione lo strumento per proporre ad ogni praticante, un bagaglio significativo, di esperienze umane e sociali pregiate.
3. I progetti FIAM devono essere compresi e gestiti, come l'estensione in ogni ambito possibile, degli alti valori a cui si ispira.

Art. 56 PROGETTO GIOVANI

1. Il Progetto ha lo scopo di portare anche le classi più giovani, a stretto contatto con il cuore delle attività Federali, sviluppare il senso di appartenenza e lo spirito di corpo.
2. Le iniziative di incontro e le attività svolte, contengono alte componenti motivazionali, gli stessi valori sociali ed educativi che i ragazzi ritroveranno all'interno delle Società di appartenenza, ottenendo il doppio risultato di interesse verso l'attività Federale e di considerazione verso il proprio club.

Art. 57 LABORATORIO DIVERSAMENTE ABILI

1. L'applicazione delle arti marziali al contesto delle disabilità, costituisce per la FIAM un progetto estremamente ambizioso, la prova, che il Tecnico impegnato in tale opera deve dare è di grande competenza tecnica, la flessibilità mentale di adattamento metodologico, lo pone tra le maggiori figure rappresentative che la Federazione può vantare.
2. La preparazione e la selezione dei Tecnici abilitati ad operare nel progetto disabili, avviene, come per altri profili di alto livello, nella accademia FIAM.
3. Le modalità operative e organizzative, vengono richiamate dai regolamenti di settore, allo scopo di permettere le necessarie personalizzazioni.

TITOLO VIII - GIUSTIZIA SPORTIVA E ARBITRATO

Art. 58 REGOLAMENTI SPECIFICI DI DISCIPLINA

1. Il presente regolamento Generale viene integrato dai diversi regolamenti riguardanti le Arti Marziali nelle loro specificità.
2. Per quanto non espressamente previsto nei Regolamenti Ufficiali, si applicano, per quanto occorra, i regolamenti di Disciplina del CONI, in quanto compatibili.

Art. 59 PRINCIPI GENERALI

1. La materia è disciplinata dagli art. 17-20, Capo III, Titolo III, dello Statuto Federale.

2. Tutti i soggetti della FIAM sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto, dei Regolamenti Federali e delle deliberazioni del Consiglio Federale secondo principi di lealtà, correttezza e disciplina.
3. Quanti contravvengono alle suddette norme o arrechino, con il loro comportamento, documento materiale o morale alla organizzazione federale o ad altri soggetti della Federazione sono punibili con sanzioni che, graduate in rapporto alla gravità della infrazione, sono indicate nel presente regolamento.
4. Nessun tesserato può essere punito senza formale contestazione e nel completo rispetto del costituzionale diritto di difesa.
5. Gli organi federali della giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso procedimento disciplinare.
6. I tesserati sono tenuti a presentarsi agli organi di giustizia, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare, compreso quello per illeciti amministrativi.
7. I tesserati e gli affiliati sono tenuti a fornire agli organi di giustizia risposte complete e veritiere a tutti i quesiti ad essi rivolti e a produrre tutti i documenti richiesti da tali organi.
8. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, e sono esecutivi, a far data dalla loro pubblicazione.
9. L'impugnazione del provvedimento disciplinare innanzi all'organo di giustizia competente non ne sospende l'efficacia, salvo espresso provvedimento dell'organo di riesame, a seguito di specifica istanza in sede di appello.

Art. 60 ILLECITO SPORTIVO

1. E' illecito sportivo l'atto diretto ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara, o ad assicurare a chiunque contravvenendo alle norme o leggi vigenti un qualsiasi vantaggio.
2. Il tesserato che abbia notizia che si sia compiuto o stia per compiersi un illecito sportivo ha l'obbligo di informare, pena il deferimento disciplinare, gli organi preposti al controllo presenti al fatto, o in mancanza, il Giudice Sportivo, qualunque sia il modo in cui sia venuto a conoscenza dell'atto illecito o del tentativo.

Art. 61 FONTI NORMATIVE

1. Costituiscono fonte disciplinare, oltre allo Statuto Federale, le norme del regolamento organico e degli specifici Regolamenti di disciplina, deliberati dal Consiglio Federale, le norme emanate dagli organismi internazionali e recepite dalla FIAM, disciplinanti lo svolgimento delle attività organizzative ed agonistiche.
2. La prassi e la consuetudine non sono considerate fonti di diritto in assenza di un loro esplicito recepimento nell'ambito delle fonti normative.

Art. 62 GIURISDIZIONE

1. Gli organi di giustizia federale hanno la giurisdizione in qualsiasi materia riguardante i comportamenti e le attività delle società sportive affiliate e di tutti i tesserati, svolte sotto il controllo, nell'ambito e nella sfera normativa della FIAM

Art. 63 GRADI DI GIUDIZIO

1. Tutti i provvedimenti di primo grado sono impugnabili in appello.
2. Le decisioni divengono definitive se non impugunate nel termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione del provvedimento.

Art. 64 ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE

1. Sono Organi di Giustizia Federale:
 - a) Il Giudice Sportivo (GS): è organo di giustizia monocratico di primo grado.
 - b) La Commissione di Appello Federale(CAF): è organo collegiale competente in secondo grado sulle impugnazioni delle decisioni del Giudice Sportivo.

Art. 65 RESPONSABILITA'

1. I soggetti della FIAM rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo, colpa o responsabilità oggettiva.
2. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, delle infrazioni ascritte alla società medesima.
3. Le società sono responsabili del comportamento dei propri tesserati e sostenitori, per i quali rispondono a titolo di responsabilità oggettiva; rispondono altresì a titolo di responsabilità oggettiva anche per le violazioni delle norme antidoping commesse dai propri tesserati e dell'operato di chi le rappresenta.
4. Le società sono comunque responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico per le competizioni da esse organizzate.
5. La mancata richiesta della forza pubblica e della necessaria autorizzazione comporta un aggravamento della sanzione.

Art. 66 SANZIONI DISCIPLINARI

1. Sono sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione con o senza diffida
 - b) deplorazione
 - c) squalifica, fino ad un massimo di tre anni
 - d) inibizione
 - e) radiazione dalla federazione
 - f) sanzione pecuniaria alle società
2. Il provvedimento di ammonizione viene inflitto per mancanze di lieve entità, non precedute da altre violazioni.
3. Il provvedimento di ammonizione con diffida viene inflitto per mancanze di lieve entità in presenza di recidiva.
4. Il provvedimento di deplorazione viene comminato alla prima mancanza di non lieve entità.
5. Il provvedimento di squalifica viene inflitto per mancanze di maggiore gravità tra cui quelle che attengono ai rapporti organizzativi e funzionali della Federazione.
6. Il provvedimento di inibizione temporanea viene comminato per violazioni disciplinari o amministrative che determinino l'impossibilità a mantenere l'incarico ricoperto.
7. Il provvedimento di radiazione viene disposto allorché la gravità della mancanza renda il responsabile indegno di permanere nell'ambito della Federazione.
8. L'irrogazione di sanzioni pecuniarie alla società segue al comportamento scorretto di dirigenti, atleti, sostenitori, per inosservanza di norme istituzionali.
9. E' preclusa la partecipazione alle assemblee nazionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione disciplinare anche non definitiva in corso di esecuzione.
10. Le sanzioni irrogate in materia di antidoping dalle altre Federazioni sportive hanno efficacia nell'ordinamento interno federale.
11. Il tentativo è punito con una sanzione più lieve di quella per il fatto commesso.

Art. 67 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO

1. Il Giudice Sportivo esercita in via esclusiva le funzioni inquirenti, direttamente o tramite i suoi sostituti e collaboratori.
2. Il Giudice Sportivo, qualora sia venuta a conoscenza di violazioni alle norme statutarie e regolamentari, d'ufficio o su denuncia, promuove, nell'ambito della propria competenza, le indagini preliminari che reputa necessarie.
3. All'esito delle indagini, e comunque non oltre sessanta giorni dalla notizia del fatto, il GS può:
 - a) emettere provvedimento di archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione o per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.
 - b) emettere provvedimento di rinvio a giudizio per rilevata violazione alla normativa federale.
4. Il GS comunica agli interessati l'avvio del procedimento di giustizia sportiva e invita gli stessi a formulare proprie memorie e contro deduzioni scritte, con indicazione del termine massimo per l'inoltro delle stesse alla segreteria federale.
5. Il GS ha facoltà di convocare gli interessati presso i propri uffici per colloqui inquirenti: il termine per comparire dinanzi al GS non può essere inferiore a sette giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione.
6. La convocazione contiene altresì l'invito a nominare eventualmente un difensore individuato tra i tesserati o tra gli esercenti la professione forense. Il difensore svolge l'incarico avvalendosi dei poteri ed entro i limiti previsti delle disposizioni legislative in materia.
7. La notificazione dell'atto di cui sopra è disposta con raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente.
8. Le notificazioni vanno effettuate agli organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale; agli altri soggetti al domicilio risultante dall'anagrafe federale.
9. Le istanze di ammissione dei testimoni devono indicare le circostanze sulle quali si intende sentirli. La loro convocazione è a cura e spese degli interessati che ne fanno richiesta. L'organo giudicante può ridurre le liste testimoniali.
10. La discussione si svolge in contraddittorio tra l'ufficio del GS e le parti.
11. Dell'udienza va redatto verbale in forma riassuntiva.
12. Le decisioni vanno assunte al termine della discussione ed il dispositivo letto alle parti.
13. La motivazione deve essere depositata entro venti giorni dalla decisione e notificata alle parti nel rispetto delle disposizioni che precedono.
14. Tutti i provvedimenti si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale sul sito federale o su organi di informazione federale.
15. Le decisioni emesse in primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, quando ricorrono gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata.
16. Sulla istanza di sospensione decide, in via d'urgenza l'Organo di Appello, che fissa contestualmente la seduta per la trattazione del caso.

Art. 68 SOSPENSIONE CAUTELARE

1. Il GS può disporre la sospensione cautelare provvisoria, non rinnovabile e con efficacia massima di giorni 60, del soggetto indagato per la gravità della infrazione, gravi indizi di colpevolezza e la esigenza di garantire il non inquinamento delle prove ed impedire la reiterazione delle violazioni.
2. La sospensione cautelare deve essere compiutamente motivata.

Art. 69 PRESCRIZIONE

1. La prescrizione estingue l'infrazione se entro dodici mesi dal fatto non è intervenuto provvedimento di primo grado.
2. L'infrazione è comunque estinta se non interviene provvedimento inappellabile nel termine di ventiquattro mesi dal fatto.
3. L'apertura di una indagine, la richiesta di rinvio a giudizio da parte del GS e la sentenza di condanna di primo grado interrompono il corso della prescrizione.

Art. 70 PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO

1. Avverso le decisioni di prima istanza, gli interessati possono presentare appello alla Commissione d'Appello Federale (CAF).
2. Valgono, in quanto applicabili e compatibili, le norme dettate per il procedimento di prima istanza.
3. Il ricorso si propone e si indirizza all'organo di Appello giudicante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di primo grado su sito federale o altro organo ufficiale di informazione, accompagnato dal versamento della relativa tassa.
4. Il mancato rispetto del termine di impugnazione o l'omesso versamento della tassa rende il ricorso inammissibile.
5. Il ricorso deve contenere l'indicazione del provvedimento che si intende impugnare, i motivi della censura, le prove di cui si chiede l'ammissione, la sottoscrizione dell'interessato e la eventuale istanza di sospensiva.
6. L'appellante non può dedurre prove nuove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo di appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione; né possono proporsi domande nuove o questioni nuove, 7. La CAF acquisisce tutti gli atti della fase di primo grado depositati presso la segreteria federale; 8. Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o trarre copia, a proprie spese, dei documenti ufficiali.
7. L'organo di seconda istanza, decidendo nuovamente nel merito, entro i successivi 30 giorni, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, con divieto di "reformatio in peius" ove l'appellante sia il solo deferito.
8. Se viene ritenuta insussistente la inammissibilità o improcedibilità dichiarata in primo grado, l'impugnata decisione viene annullata con rinvio.
9. Se si rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha violato le norme sul contraddittorio la decisione impugnata viene annullata con rinvio all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito.

Art. 71 CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI

1. Nel comminare la sanzione l'organo di giustizia potrà tenere conto delle seguenti circostanze attenuanti od aggravanti.
2. Costituiscono circostanze attenuanti:
 - a) aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;

- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
3. Costituiscono circostanze aggravanti:
- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione;
 - c) aver danneggiato persone o cose;
 - d) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere avverso a recare danni all'organizzazione;
 - e) aver agito per motivi futili;
 - f) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
 - g) aver commesso il fatto a mezzo di stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
 - h) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - i) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - k) aver commesso l'illecito per eseguire od occultare un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
4. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora l'Organo Giudicante le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 72 **RECIDIVA**

1. Chi dopo essere stato sanzionato per una violazione disciplinare, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad aumento della sanzione da infliggere per la nuova violazione.
2. La recidiva è:
 - a) semplice quando il soggetto sanzionato con condanna irrevocabile commette una nuova infrazione;
 - b) aggravata:
 - nel caso in cui la successiva infrazione sia della stessa specie (recidiva specifica);
 - sia commessa entro cinque anni dalla precedente condanna (recidiva infraquinquennale);
 - durante o dopo l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il sanzionato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena;
 - reiterata, allorché la nuova infrazione è commessa da chi è già recidivo.
3. L'aggravamento è fino ad 1/6 nel caso di recidiva semplice; fino ad 1/3 nel caso di recidiva aggravata; fino ad 1/2 nel caso di concorso delle prime due ipotesi di recidiva aggravata; da 1/3 a 2/3 in caso di concorso con la terza ipotesi di recidiva aggravata; fino a 1/2 in caso di recidiva reiterata.
4. L'aggravamento non potrà comunque essere superiore al doppio della sanzione massima prevista.

Art. 73 **GRAZIA**

1. Competente alla concessione è il Presidente Federale.
2. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata.
3. Condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve.
4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
5. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. e indirizzata al Presidente Federale.

Art. 74 CASELLARIO GIUDIZIALE

1. Presso la Segreteria Federale è istituito il casellario dei precedenti giudiziari delle società e dei tesserati.
2. Gli organi di giustizia sono obbligati a trasmettere alla Segreteria Federale copia delle decisioni aventi natura disciplinare divenute definitive.

Art. 75 COLLEGIO ARBITRALE

1. Le controversie tra gli affiliati ed i tesserati della FIAM sono devolute ad arbitri ai sensi dell'art. 26, comma 4, Statuto Federale.
2. Colui che intende avvalersi di detta procedura è tenuto a nominare il proprio arbitro ed a richiedere alla controparte la nomina del secondo arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. I due arbitri provvedono alla nomina del terzo arbitro con funzione di presidente.
4. Il collegio arbitrale provvede alla convocazione delle parti ed alla istruttoria applicando, per quanto compatibili, le norme del presente regolamento di giustizia.
5. Il Collegio compie tutti gli atti di istruzione necessari con libertà di forma e pronuncia il lodo entro 90 giorni dalla nomina del Presidente. Il lodo, sottoscritto almeno dal presidente e da un componente, ma deliberato da tutti, è depositato entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria Federale che ne darà tempestiva comunicazione alle parti.
6. In caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente o di uno o ambedue i componenti, la sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
7. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.